

INPS

DETERMINAZIONE N. **85**

DEL **5 AGO. 2015**

INPS - UFF. CO.CC. - Pervenuto il 5 AGO. 2015

Oggetto: convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la società Zi Rete Gas S.p.A. per l'autorizzazione ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali integrativi a vantaggio dei lavoratori collocati in mobilità

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in forza del quale le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sono state devolute al Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie determinazioni;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il prof. Tito Boeri è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n.1084, che ha istituito presso l'INPS il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente delle aziende private del gas (Fondo Gas);

Viste le disposizioni di carattere generale in materia di prosecuzione volontaria di cui al DPR 31 dicembre 1971, n. 1432, alla legge 18 febbraio 1983, n.47 ed al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 di "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici";

Visto l'art. 21, comma 1°, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 in virtù del quale a decorrere dal 1° gennaio 2002 l'attività di trasporto, dispacciamento e stoccaggio di gas naturale è oggetto di separazione dall'attività di distribuzione e, quest'ultima, dall'attività di vendita;

Visto l'art. 38, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 ai sensi del quale i lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, hanno facoltà, in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell'assicurazione generale obbligatoria, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le predette prestazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 giugno 2003, con il quale sono state disposte le modalità di esercizio della facoltà di proseguire volontariamente i contributi previdenziali per i lavoratori iscritti al Fondo Integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente delle aziende private del gas;

Visto il d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che a seguito delle operazioni societarie conseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000, alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 1084 del 1971, continuano a mantenere l'iscrizione al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente delle aziende private del gas (Fondo Gas), ovvero sono obbligatoriamente iscritti a tale Fondo dalla data di costituzione delle società previste dal citato articolo 21, i soli lavoratori occupati presso aziende private del gas che gestiscono l'attività di distribuzione;

Atteso che la società 2i Rete Gas S.p.A. (già Enel Rete Gas S.p.A.) opera nel settore della distribuzione di gas naturale e che il 30 settembre 2013 con la fusione per incorporazione di G6 RETE GAS in Enel Rete Gas S.p.A. si è conclusa la fase di riorganizzazione societaria iniziata nel 2012 con la fusione per incorporazione della società 2IGAS in Enel rete Gas;

Considerato che a seguito della semplificazione societaria di cui al punto precedente sono emerse delle problematiche occupazionali a seguito delle quali è stata avviata in data 3 marzo 2014 una procedura di mobilità per un numero di 120 dipendenti;

Atteso che con l'accordo sindacale del 5 febbraio 2014 Enel Rete Gas S.p.A. e FILCTEM - CGIL, FEMCA - CISL, UILTEC - UIL e RSU hanno concordato che ai dipendenti posti in mobilità verrà assicurato il proseguimento dei contributi al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente delle aziende private del gas (Fondo Gas);

Preso atto che, a far data dal 19 Marzo 2014, è stata effettuata una variazione della denominazione sociale dell'azienda da Enel Rete Gas S.p.A. in 2i Rete Gas S.p.A.;

Atteso che la società 2i Rete Gas S.p.A. ha manifestato - con istanza del 7 maggio 2014 - l'interesse a procedere al versamento dei contributi volontari a favore dei lavoratori della società interessati alla messa in mobilità e che abbiano presentato domanda di prosecuzione volontaria all'Istituto, formalizzando apposita istanza di convenzionamento all'INPS;

Visto che le Parti per l'attuazione delle attività previste in convenzione si atterranno alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di approvare la convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Società 2i Rete Gas S.p.A., che è parte integrante della presente determinazione, per l'autorizzazione ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali integrativi a vantaggio dei lavoratori collocati in mobilità.

Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale

IL PRESIDENTE
Prof. Tito Michele Boeri

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E LA SOCIETÀ 2I RETE GAS S.P.A. PER L'AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI A VANTAGGIO DEI LAVORATORI COLLOCATI IN MOBILITÀ

L'anno, il giorno del mese di,

LE SOTTOSCRITTE PARTI

l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, di seguito denominato INPS (codice fiscale 80078750587), legalmente rappresentato dal Presidente Tito Michele Boeri

e

la società 2i Rete Gas S.p.A. con sede in Milano, via Paolo di Cannobio n. 33, di seguito denominata società 2i Rete Gas (codice fiscale 06724610966), legalmente rappresentato da

VISTI

- la legge 6 dicembre 1971, n.1084, che ha istituito presso l'INPS il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente delle aziende private del gas (Fondo Gas);
- le disposizioni di carattere generale in materia di prosecuzione volontaria di cui al DPR 31 dicembre 1971, n. 1432, alla legge 18 febbraio 1983, n.47 ed al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 di "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n.

335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici";

- l'art. 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 in virtù del quale a decorrere dal 1° gennaio 2002 l'attività di trasporto, dispacciamento e stoccaggio di gas naturale è oggetto di separazione societaria dall'attività di distribuzione e, quest'ultima, dall'attività di vendita;
- l'art. 38, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 ai sensi del quale i lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, hanno facoltà, in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell'assicurazione generale obbligatoria, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le predette prestazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 giugno 2003, con il quale sono state disposte le modalità di esercizio della facoltà di proseguire volontariamente i contributi previdenziali per i lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente delle aziende private del gas;

- il d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO CHE

- a seguito delle operazioni societarie conseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000, alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 1084 del 1971, continuano a mantenere l'iscrizione al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente delle aziende private del gas (Fondo Gas), ovvero sono obbligatoriamente iscritti a tale Fondo dalla data di costituzione delle società previste dal citato articolo 21, i soli lavoratori occupati presso aziende private del gas che gestiscono l'attività di distribuzione;
- la società 21 Rete Gas S.p.A. (già Enel Rete Gas S.p.A.) opera nel settore della distribuzione di gas naturale;
- che il 30 settembre 2013 con la fusione per incorporazione di G6 RETE GAS in Enel Rete Gas S.p.A. si è conclusa la fase di riorganizzazione societaria iniziata nel 2012 con la fusione per incorporazione della società 21GAS in Enel Rete Gas;
- a seguito della semplificazione societaria di cui al punto precedente sono emerse delle problematiche occupazionali a seguito delle quali è stata avviata in data 3 marzo 2014 una procedura di mobilità per un numero di 120 dipendenti;
- con l'accordo sindacale del 5 febbraio 2014 Enel Rete Gas S.p.A. e FILCTEM – CGIL, FEMCA – CISL, UILTEC – UIL e RSU hanno riconosciuto ai dipendenti posti in mobilità la prosecuzione del versamento dei

contributi al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente delle aziende private del gas (Fondo Gas);

- a far data dal 19 Marzo 2014 è stata effettuata una variazione della denominazione sociale dell'azienda Enel Rete Gas S.p.A. in 2i Rete Gas S.p.A.;
- la società 2i Rete Gas S.p.A. ha manifestato - con istanza del 7 maggio 2014 - l'interesse a procedere al versamento dei contributi volontari a favore dei lavoratori della società interessati alla messa in mobilità e che abbiano presentato domanda di prosecuzione volontaria all'Istituto, formalizzando apposita istanza di convenzionamento all'INPS;
- con determinazione, n. ..., il Presidente dell'INPS ha approvato lo schema della presente convenzione

Tutto quanto premesso, le sottoscritte parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

La società 2i Rete Gas S.p.A. si impegna, mediante la presente convenzione ad effettuare il versamento dei contributi volontari nel Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente delle aziende private del gas (Fondo Gas), a vantaggio dei dipendenti interessati alla messa in mobilità e che abbiano presentato domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione all'Istituto.

Art. 2

Acquisizione e presentazione delle domande

Tutti gli adempimenti previsti dalla presente convenzione sono accentrati presso la sede INPS – Agenzia complessa Milano Missori.

La società 2i Rete Gas S.p.A. dopo l'acquisizione di una specifica delega da parte degli interessati, presenta all'Agenzia complessa INPS di Milano Missori, sulla base dell'allegato tracciato predisposto dall'INPS (Allegato 1), l'elenco dei lavoratori (completo di anagrafica e codice fiscale) collocati in mobilità, interessati all'intervento oggetto della presente convenzione.

La suddetta Sede INPS trasmette detto elenco alla Direzione Centrale Entrate dell'INPS al fine del monitoraggio e della gestione coordinata delle procedure di intervento con la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

I lavoratori indicati nell'elenco acquisito dall'INPS presentano le domande di autorizzazione ai versamenti volontari "Integrativi Fondo gas" con le modalità e secondo le indicazioni della circolare INPS n. 111 del 30/08/2011.

I termini per la presentazione delle domande di prosecuzione volontaria sono fissati in:

- 6 mesi dalla data di stipula della convenzione per i lavoratori che in tale data già sono nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 5, della legge 27.12.2002, n.289 a seguito degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale;
- 6 mesi dalla messa in mobilità per ristrutturazione aziendale per tutti gli altri.

Art. 3

Autorizzazione alla contribuzione volontaria

L'autorizzazione alla contribuzione volontaria verrà concessa agli assicurati previa verifica del possesso dei requisiti indicati dalle norme citate nelle premesse.

L'INPS rilascia l'autorizzazione alla contribuzione volontaria nel Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente delle aziende private del gas (Fondo Gas), notificando il provvedimento al lavoratore e alla 2i Rete Gas ed avrà decorrenza dal primo giorno successivo alla cessazione dell'obbligo di iscrizione al Fondo.

Qualora l'istanza venga presentata oltre i termini previsti nell'art.2 l'autorizzazione avrà decorrenza dal giorno di presentazione della domanda con facoltà di versare per i 180 giorni precedenti alla stessa.

Art. 4

Importo dei contributi

L'importo dei contributi volontari che dovranno essere versati al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente delle aziende private del gas (Fondo Gas) saranno determinati dall' INPS ai sensi della normativa vigente.

Art. 5

Modalità di versamento

Il versamento dei contributi volontari sarà effettuato dalla 2i Rete Gas per conto degli aventi diritto con pagamento cumulativo mediante accredito diretto sulla contabilità speciale di Tesoreria Provinciale n° 1514 intestata all'Agenzia Complessa INPS di Milano Missori (IBAN IT64M0100003245139200001514), avendo cura di indicare come causale di versamento: VVCUMULATIVI, CODICE VERSANTE (che verrà notificato a cura della Direzione Entrate dell'INPS), la DATA DEL VERSAMENTO nonché la RAGIONE SOCIALE e il CODICE FISCALE o PARTITA IVA del versante, in modo tale che i predetti dati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria Provinciale di Milano rilascerà all'Agenzia INPS, ai fini della contabilizzazione automatizzata.

La formattazione della causale dovrà seguire le regole strutturali presenti nell'allegato 2.

I dati necessari per il versamento saranno forniti alla 2i Rete Gas secondo il tracciato che verrà fornito dall'INPS (Allegato 3).

Art. 6

Termini per il versamento

La contribuzione volontaria deve essere versata da 2i Rete Gas con la medesima periodicità e gli stessi termini stabiliti per la generalità dei proscutori volontari dall'articolo 8 del D. Lgs. n. 184/1997.

Detti versamenti dovranno perciò avvenire, a pena di decadenza:

- entro e non oltre la fine del trimestre solare successivo a quello di notifica del provvedimento di autorizzazione, per la contribuzione relativa al periodo compreso fra la decorrenza e la fine del trimestre in corso alla data della notifica dell'autorizzazione;
- entro la fine del trimestre solare successivo a quello cui è riferita la contribuzione, per ciascun ulteriore versamento.

I versamenti eseguiti in ritardo dovranno essere rimborsati alla 2i Rete Gas senza maggiorazioni di interessi.

L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei lavoratori per eventuali ritardi o mancati versamenti dei contributi da parte della 2i Rete Gas. La 2i Rete Gas manleva espressamente l'INPS da qualsiasi responsabilità al riguardo e si impegna a rifondere all'INPS eventuali spese derivanti da un contenzioso comunque riconducibile alla presente convenzione.

La 2i Rete Gas, inoltre, informerà l'Agenzia Complessa Inps di Milano Missori del verificarsi di eventuali situazioni (fine periodo di mobilità, ecc.) che determinano il venir meno dei presupposti necessari per il proseguimento del pagamento dei contributi volontari da parte della stessa 2i Rete Gas.

Tutte le comunicazioni tra 2i Rete Gas e l'Agenzia Complessa Inps di Milano Missori avverranno a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 7

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss. mm. ii., in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo titolare del trattamento, assicura che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

E' assicurato, altresì, che - al di fuori dei casi previsti dalla legge - i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti.

In conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti garantisce che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.lgs. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni e richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti".

La 2i Rete Gas, nel ricevere la delega da parte degli interessati, rende agli stessi l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e informa gli stessi interessati che i dati, nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003 ss. mm. ii., vengono acquisiti e trasmessi all'INPS per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa vigente e dalla presente convenzione.

Art. 8

Entrata in vigore e revisione

La convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e sarà efficace fino al raggiungimento del diritto a pensione dei lavoratori di cui all'accordo sindacale del 5 febbraio 2014 tra Enel Rete Gas S.p.A. e FILCTEM - CGIL, FEMCA - CISL, UILTEC - UIL e RSU, proscrittori volontari ai sensi dell'articolo 1 della convenzione.

Si procederà alla sua revisione qualora nel corso della sua esecuzione dovesse presentarsi la necessità di aggiunte o modifiche a seguito di interventi legislativi.

Roma,

INPS

2I RETE GAS S.P.A.

.....

.....

CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO
 RECORD DI TESTA COD. 0250

DATO	LNG	TIPO	POS.
COD. ENTE (*)	4	N	1
TIPO INVIO (1)	1	N	5
PROGRESSIVO (*)	4	N	6
DATA INVIO DA INPS (*)	8	N	10
DATA BONIFICO (2)	8	N	18
CODICE FISCALE ENTE	16	AN	26
CODICE SAP (*)	4	N	42
DATA VERSAMENTO (3)	8	N	46
IMPORTO VERSATO	13	N	54
N. QUIETANZA MOD. 80T TESOR.PROV (4)	12	N	67
CAUSALE DEL VERSAMENTO (VV CUMULATIVI)	22	A	79
DESCRIZIONE ENTE	24	A	101
DESCRIZIONE SEDE	24	A	125
VUOTO	98		149
TIPO RECORD (VALORE "0250") (*)	4	N	247

- NOTE - (*) = campo preimpostato da non modificare
 - (1) = 1 = correnti 2 = arretrati
 - (2) = data accettazione.
 - (3) = data regolamentazione interbancaria
 - (4) = CRO

**CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO
RECORD DI DETTAGLIO**

COD. 0650

DATO		LNG	TIPO	POS.
COD. ENTE (*)		4	N	1
TIPO INVIO (1)	1= correnti 2= arretrati	1	N	5
PROGRESSIVO (*)		4	N	6
CODICE PROSECUTORE (*)		10	N	10
TRIMESTRE INIZIALE "TT" - (*)		2	N	20
ANNO TRIMESTRE INIZIALE "AAAA" (*)		4	N	22
TRIMESTRE FINALE "TT" - (*)		2	N	26
ANNO TRIMESTRE FINALE "AAAA" (*)		4	N	28
IMPORTO DA PAGARE		11	N	32
DATA SCADENZA VERSAMENTO "GGMMAAAA" - (*)		8	N	43
DATA INIZIO VERSAMENTO - "GGMMAAAA"		8	N	51
DATA FINE VERSAMENTO - "GGMMAAAA"		8	N	59
CODELINE (*)		18	N	67
NUMERO SETTIMANE DIRITTO (*)		4	N	85
NUMERO SETTIMANE MISURA (*)		4	N	89
CODICE SAP DI COMPETENZA - sede di competenza del prosecutore - (*)		4	N	93
CODICE FISCALE -		16	AN	97
CIN (*)		2	AN	113
COGNOME E NOME -		25	A	115
INDIRIZZO -		20	AN	140
CAP -		5	N	160
RESIDENZA -		24	AN	165
PROVINCIA		2	AN	189
VUOTO		56	AN	191
TIPO RECORD (VALORE "0650") - (*)		4	N	247

NOTE - (*) = campo preimpostato da non modificare
 - (1) 1 = correnti 2 = arretrati

**CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO
RECORD DI CODA COD. 300**

DATO	LNG	TIPO	POS.
COD. ENTE (*)	4	N	1
TIPO INVIO (1)	1	N	5
PROGRESSIVO (*)	4	N	6
DATA INVIO DA INPS (*)	8	N	10
DATA RESTITUZIONE DA PARTE DELL'ENTE	8	N	18
NUMERO RICORRENZE FILE DI DETTAGLIO	4	N	26
IMPORTO DA VERSARE (2)	13	N	30
VUOTO	204		43
TIPO RECORD (VALORE "0300") (*)	4	N	247


- NOTE - (*) = campo preimpostato da non modificare
 - (1) = 1 = correnti 2 = arretrati
 - (2) = importo totale da versare inviato dall' INPS

TRACCIATO LISTA ANAGRAFICHE

DATO	LNG	TIPO	POS
CODICE ENTE (*)	4	N	
COGNOME	20	A	
NOME	20	A	
DATA NASCITA	8	GGMMAAAA	
CODICE FISCALE	16	AN	
SEDE DI COMPETENZA	30	A	
CODICE SEDE (*)	4	N	
INDIRIZZO RESIDENZA	45	AN	
CAP RESIDENZA	5	N	
COMUNE RESIDENZA	25	A	
PROVINCIA RESIDENZA	2	A	
INIZIO PERIODO INTEGRAZIONE	8	GGMMAAAA	
FINE PERIODO INTEGRAZIONE	8	GGMMAAAA	

NOTE

(*) campo preimpostato da non modificare.

	Versamenti VV cumulativi in Banca d'Italia: composizione causale
---	---

REGOLE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CAUSALE DI VERSAMENTO

I dati riportati nella causale del bonifico, devono essere forniti rispettando il seguente formalismo:

VVCUMULATIVI;<CODICE VERSANTE>;<DATA VERSAMENTO>;<CODICE FISCALE/PARTITA IVA>;<RAGIONE SOCIALE>

dove:

1. VVCUMULATIVI è un testo fisso
2. <CODICE VERSANTE> è il codice del versante notificato in precedenza da INPS
3. <DATA VERSAMENTO> è la data, nel formato GG/MM/AAAA, in cui viene effettuato il versamento
4. <CODICE FISCALE/PARTITA IVA> è il codice fiscale o la partita IVA del versante
5. <RAGIONE SOCIALE> è la ragione sociale del versante

È importante che i dati siano presenti nell'ordine indicato e che siano separati tra loro per mezzo del carattere punto e virgola (";").

Segue l'esempio di una possibile causale corretta:

VVCUMULATIVI;0090;16/09/2014;80050050154;REGIONE LOMBARDIA